



13994-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI	- Presidente -	Sent. n. sez. 824/2020
MARCO VANNUCCI		CC - 27/03/2020
FILIPPO CASA	- Relatore -	R.G.N. 2983/2020
FRANCESCO CENTOFANTI		
STEFANO APRILE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 28/11/2019 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

~~lette~~/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI, *che*

Il P.G. ~~conclude~~ chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore

~~l'~~avvocato (omissis) del foro di LATINA in difesa di, (omissis), *che*

conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Caltanissetta rigettava l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di (omissis) avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. della stessa sede in data 15.10.2019, con la quale era stata respinta l'istanza volta a ottenere - alla luce della sopravvenuta scelta collaborativa dell'imputato con l'Autorità giudiziaria - la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

La misura di massimo rigore era stata emessa in relazione al reato di omicidio volontario aggravato dalle condizioni mafiose di cui all'art. 7 L. n. 203/91, commesso in danno di (omissis) a (omissis) per il quale l'(omissis) era stato condannato alla pena di 14 anni di reclusione.

1.1. Il Tribunale nisseno, stigmatizzate alcune incongruenze rilevate nella motivazione del G.I.P., ritenute comunque ininfluenti sulla tenuta del provvedimento, osservava che l'unico sostanziale elemento di novità dedotto in favore dell'imputato, costituito dalla scelta collaborativa, non esercitava sulla sua posizione cautelare quegli effetti attenuativi della pericolosità così automatici e significativi che la difesa avrebbe voluto attribuirgli, atteso che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la sottoposizione di un soggetto allo speciale programma di protezione per i collaboratori di giustizia, ovvero la concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91 anche in altri processi, rimanevano pur sempre compatibili con la persistente pericolosità dello stesso correlata allo specifico reato per il quale gli era stata applicata la misura custodiale.

Sotto questo profilo, il Tribunale del riesame, richiamate la gravità ed efferatezza dell'omicidio commesso e la sua connotazione mafiosa, metteva in luce che l'appellante aveva subito, successivamente al fatto di sangue, ulteriori condanne per detenzione illegale di armi (risalente al 22.6.2007) e tentata estorsione (commessa il (omissis)), circostanze senz'altro sintomatiche dell'attualità e concretezza del rischio di recidiva.

Inoltre, il Collegio *de libertate*, in sintonia con il primo Giudice, valutava come sostanzialmente "inutili" le dichiarazioni rese dall'(omissis) nel giudizio di merito, non solo perché non gli erano valse il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, ma anche per la loro "tardività", in quanto rese subito dopo l'applicazione della custodia cautelare in carcere e dopo che altri collaboratori avevano fornito le prove necessarie all'accertamento dei fatti e delle relative responsabilità penali.

In definitiva, tali caratteristiche della collaborazione dovevano reputarsi insufficienti ai fini della dimostrazione della incondizionata e totale dissociazione dell'imputato dal crimine organizzato.



2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 299, 274 e 284 cod. proc. pen. e all'art. 16-octies L. n. 82/91.

2.1. Il Tribunale, nel valutare la persistenza delle esigenze cautelari, avrebbe dovuto considerare che l'attività di collaborazione costituisce uno degli elementi ritenuti idonei dallo stesso legislatore a superare la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; pertanto, il suo giudizio avrebbe dovuto avere ad oggetto non già una rivalutazione del vissuto - e cioè i precedenti penali e la gravità dei fatti commessi dall' (omissis) - bensì gli ulteriori elementi che, nonostante la scelta collaborativa, giustificassero la persistente sussistenza di esigenze cautelari, anche alla luce del decorso del tempo.

A tale riguardo, secondo il difensore, irrilevante doveva reputarsi che il ricorrente non fosse stato riconosciuto meritevole dell'attenuante speciale (art. 8 L. n. 203/91), ma solo delle attenuanti generiche, in quanto le sue dichiarazioni erano state rese dopo l'applicazione della custodia in carcere quando il quadro probatorio era già stato sufficientemente chiarito da altri collaboratori.

Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni del collaboratore non dovevano essere da sole sufficienti a determinare la condanna, ma dovevano concorrere utilmente, in modo particolarmente rilevante, alla ricostruzione dei fatti.

Era, dunque, incorso in una violazione di legge il Tribunale del riesame nel rigettare l'invocata richiesta di sostituzione di misura giudicando "inutile" la collaborazione dell' (omissis) e, per l'effetto, ravvisando tuttora sussistenti legami tra il predetto e il clan di appartenenza.

I Giudici del riesame, inoltre, non avevano addotto una motivazione sufficiente a proposito della ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari, dovendo rilevare in tal senso il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ottenuto dal ricorrente per il contributo di conoscenza fornito.

2.2. Infine, l'ordinanza doveva essere annullata per omessa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.

Né tale doglianza poteva considerarsi tardiva, in quanto il parere del P.N.A., qualora non acquisito dal Giudice che procede alla decisione sull'istanza di revoca, avrebbe dovuto esserlo dal Tribunale del riesame nell'ambito del procedimento di appello (cita Sez. 2, n. 26804/2015).

3. Va precisato che del presente ricorso è stata disposta la trattazione all'odierna udienza - tenuta da Collegio straordinario appositamente formato - su espressa richiesta del difensore, motivata dallo stato detentivo del ricorrente, in base alle disposizioni contenute nei dd.ll. n. 11 e n. 18 del 2020 e nel provvedimento n. 36/2020 del Primo Presidente per l'emergenza COVID 19.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Va, in primo luogo, giudicato infondata la censura di nullità dell'ordinanza impugnata per omessa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia.

In alcune pronunce di questa Corte si è affermato che nel procedimento relativo alla richiesta di modifica o di revoca della misura della custodia cautelare a carico di un collaboratore di giustizia per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, la decisione del giudice presuppone, a pena di nullità, la previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall'art. 16-octies d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con mod. dalla l. 15 marzo 1991, n. 82, anche nei casi in cui non sia stata concessa l'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203/91, al fine di accertare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e di poter pienamente valutare il rispetto degli impegni assunti dal collaboratore; è stato, inoltre, precisato che l'acquisizione del parere del P.N.A. può avvenire anche in sede di appello cautelare (Sez. 2, n. 26804 dell'11/6/2015, Venosa, Rv. 264141 - 01; Sez. 2, n. 15933 del 26/3/2014, Maviglia, Rv. 259639 - 01; Sez. 6, n. 28018 del 26/5/2011, Spagnuolo, Rv. 250542 - 01).

Sebbene nelle decisioni richiamate non sia specificato il tipo di nullità scaturente da tale omissione di adempimento procedimentale, ritiene il Collegio, diversamente dalla tesi difensiva, che essa non possa qualificarsi come una nullità "assoluta" (insanabile e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento), bensì come una nullità "a regime intermedio", in quanto attinente alla "partecipazione al procedimento" del P.M. e non alla sua iniziativa nell'esercizio dell'azione penale (art. 179, comma 1, cod. proc. pen.).

Essendo soggetta, come tutte quelle "a regime intermedio", alla disciplina della deducibilità prevista dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., detta nullità avrebbe dovuto essere dedotta, nel caso di specie, al più tardi, con l'atto di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. Non avendo, tuttavia, il difensore dell'(*omissis*) provveduto a sollevare la questione neppure in quella fase - come pacificamente risulta dallo stesso ricorso - egli deve considerarsi inevitabilmente incorso nella decadenza di legge, in conseguenza della quale gli è precluso di proporre, per la prima volta, la relativa deduzione in sede di legittimità.

Nonostante la mancata acquisizione del parere del P.N.A., l'ordinanza impugnata risulta, quindi, legittimamente emessa sul piano formale, essendo l'interessato decaduto dalla facoltà di sollevare l'eccezione di nullità di cui si è detto.

2. E', viceversa, fondato il motivo di ricorso con il quale si censura la motivazione in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura cautelare applicata.

Occorre ricordare che, secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, la scelta di collaborare con la giustizia, pur essendo elemento rilevante ai fini del superamento della presunzione di pericolosità sancita dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non conduce automaticamente alla prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva, essendo, comunque, necessaria la valutazione delle esigenze

cautelari e la concreta verifica, riservata al giudice di merito, che il comportamento collaborativo - non limitato al singolo giudizio - sia garanzia, nella prospettiva della diversa condizione di vita intrapresa, di una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e, in particolare, con la precedente attività delinquenziale (Sez. 6, n. 49557 del 9/12/2009, Spagnuolo, Rv. 245659 - 01; Sez. 1, n. 3488 del 2/12/2009, dep. 27/1/2010, Rana Munazam, Rv. 245984 - 01; Sez. 1, n. 21245 del 5/4/2011, Spagnuolo, Rv. 250295 - 01; Sez. 1, n. 48875 del 2/10/2013, Panajia, Rv. 257668 - 01; Sez. 2, n. 46652 dell' 11/11/2015, Panzironi, Rv. 265288 - 01; Sez. 1, n. 9417 del 22/1/2019, Mandrillo, in motivazione).

L'obbligo di motivare che incombe al Giudice chiamato a valutare un'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva, anche con riguardo ai reati più gravi di criminalità organizzata e terrorismo, si traduce nell'accertare in concreto se ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare più grave, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà personale dell'indagato nella misura massima possibile (così Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231027 - 01).

3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale di Caltanissetta non si sia pienamente conformato ai principi enunciati.

I Giudici dell'appello cautelare, nel valutare quale elemento di novità dedotto la scelta collaborativa dell',(omissis) hanno considerato, in modo non irragionevole, le sue dichiarazioni sostanzialmente "tardive" e "inutili" perché rese dopo l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare e dopo che gli altri collaboratori di giustizia avevano fornito, con il loro narrato, le prove necessarie all'accertamento dei fatti e delle distinte responsabilità personali; tali connotazioni della intrapresa collaborazione dell',(omissis) non consentivano di dimostrare, ad avviso del Tribunale nisseno, la certa e totale dissociazione dell'imputato dal crimine organizzato.

Sebbene partito da premesse non del tutto irragionevoli, l'approdo cui è pervenuto il ragionamento del Giudice *a quo*, tuttavia, appare inficiato: da un lato, da un *deficit* di conoscenza, dovuto alla mancata acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, autorità preposta, per compiti istituzionali, a fornire elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti dell'imputato con la criminalità organizzata o l'inesistenza di essi (parere prescritto, come detto, dall'art. 16-octies d.l. n. 8/91, conv. in l. n. 82/91); dall'altro, dalla mancata considerazione, come elemento di novità processuale, dell'intervenuto riconoscimento, nel giudizio di merito, delle circostanze attenuanti generiche, con carattere di prevalenza sulle contestate aggravanti, giustificato proprio dal contributo collaborativo fornito dall',(omissis), cui

il Giudice precedente ha inteso attribuire una valenza comunque positiva, a quei fini, seppure non lo abbia reputato sufficiente a motivare la concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 l. n. 203/91.

Anche per le evidenziate carenze, non si rinvergono nel provvedimento in esame ragioni persuasive, sul piano logico, della assoluta inadeguatezza della misura richiesta degli arresti domiciliari a fronteggiare le esigenze cautelari tuttora ritenute persistenti.

4. Per le esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla adeguatezza della misura cautelare applicata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Caltanissetta, che dovrà colmare le lacune rilevate, se del caso provvedendo ad acquisire il prescritto parere del Procuratore Nazionale Antimafia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla adeguatezza della misura cautelare applicata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del riesame di Caltanissetta.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2020

Il Consigliere estensore

Filippo Casa


Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei


